



Angolo legale Svizzera

di Riccardo Geiser

COMCO vs. prezzi elevati in Svizzera

È da più di un decennio che la Commissione della concorrenza svizzera (COMCO) cerca di combattere i prezzi elevati. Il nemico della COMCO: l'isolamento del mercato svizzero. L'arma per combattere il nemico: un divieto di accordi verticali (ovvero accordi tra imprese collocate a diversi livelli di mercato) sull'assegnazione di territori in contratti di distribuzione.

Il divieto è codificato nella Legge federale sui cartelli (LCart), che ha lo scopo di impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti a cartelli e ad altre limitazioni della concorrenza.

Sulla base di questo divieto, la COMCO – a conclusione di lunghe procedure d'inchiesta condotte dalla sua segreteria quale organo investigativo – ha già inflitto sanzioni nei confronti di imprese prestigiose come Gaba (produttrice di Elmex; sanzione di CHF 4.8 mio.), Nikon (sanzione di CHF 12.5 mio.) e BMW (sanzione di CHF 156 mio.), essenzialmente per avere impedito importazioni parallele e/o dirette tramite rispettive clausole nei loro contratti di distribuzione.

Per chiarezza, si parla di importazioni parallele quando un rivenditore non integrato nel sistema di distribuzione 'ufficiale' di un determinato produttore importa in Svizzera prodotti che si è procurato in territori esterni, non rispettando dunque le vie e i territori di distribuzione 'ufficiali'. In tal modo usufruisce dei prezzi più bassi all'estero, rivendendo i prodotti a prezzi inferiori a quelli applicati dai distributori 'ufficiali' in Svizzera. Si parla, invece, di importazioni dirette, se l'importatore non è un rivenditore, ma il consumatore finale.

In merito a detti accordi verticali, la LCart stabilisce una presunzione di illecità che può essere smentita dimostrando che, nonostante l'assegnazione di territori, persiste un certo livello di concorrenza. Nel caso di accordi verticali interessa in prima linea la concorrenza tra i commercianti del marchio (concorrenza *intra brand*). Particolarmente problematiche sono clausole che proibiscono ai distributori in un definito territorio di vendere prodotti su richiesta di distributori o di persone private in altri territori (cosiddette vendite passive) perché l'adempimento a tali clausole implicherebbe una protezione territoriale assoluta e quindi l'inesistenza di concorrenza residua *intra brand*.

Nel caso in cui la presunzione d'illecità è stata confutata, un accordo verticale rimane illecito se intralcia 'notevolmente' la concorrenza, senza essere giustificato da motivi di efficienza economica, come per esempio la riduzione dei costi di produzione o di distribuzione (per approfondire si veda la comunicazione della COMCO sugli accordi verticali). Considerando che le imprese sono direttamente passibili di sanzioni monetarie – le quali possono ammontare sino al 10% della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi – l'industria è ovviamente interessata all'interpretazione del concetto vago dell'intralcio 'notevole'. Fino al 2016, la COMCO valutava sia elementi qualitativi (la materia dell'accordo) che quantitativi (una certa importanza delle quote di mercato in gioco) per decidere se un intralcio era notevole o meno. L'anno scorso però, il Tribunale federale svizzero ha confermato la sanzione nei confronti di Gaba. Allo stesso tempo ha deciso che l'assegnazione di territori in contratti di distribuzione comporta un intralcio notevole di per sé, indipendentemente da qualsiasi elemento quantitativo. È stata la prima decisione della corte suprema in merito alla tematica di importazioni parallele. Nel 2017 dovrebbero seguire le decisioni nei casi Nikon e BMW – resta da vedere se il Tribunale consoliderà la posizione presa nel caso Gaba.

In ogni caso, i consumatori rimarranno all'erta e la segreteria della COMCO continuerà a indagare sui sistemi di distribuzione in essere, probabilmente finché l'intralcio di importazioni parallele non sparirà dai contratti di distribuzione in Europa, e quindi finché il livello dei prezzi in Svizzera si sia adattato a quello all'estero.

geiser@altenburger.ch